Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 2 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 390.
Modificazioni del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

	per q.le
Petrolio (voce 643-*c*) della tariffa generale dei dazi doganali)	L. 258
Benzina (voce 643-*d*)	» 835
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-*a*):	
1. con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°	» 154
2. con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15°	» 98

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 per i residui della distillazione degli oli minerali, di color nero, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Resta confermata, in rispetto agli aumenti di tassa portati dal presente articolo, la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora nei recinti o in locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

Restano ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita per i prodotti contemplati dal presente decreto in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative, ivi comprese, anche per quanto riguarda la misura del tributo effettivamente pagato, le agevolazioni per i turisti che si recano nel Regno per diporto previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050, e dal R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 267, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1112.

Art. 3.

Rimangono immutate le aliquote di tassa vendita stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050, per i prodotti contemplati dall'art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45, in quanto destinati agli usi indicati nell'articolo medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 391.

Nuova denominazione della « Federazione colombofila italiana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2251, che approva il nuovo statuto della Federazione colombofila italiana;

Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, che reca norme sull'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2290, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Federazione colombofila italiana muta il nome in quello di « Federazione colombieri d'Italia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 122 — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 392.

Composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione e promozione al grado 9° in alcuni ruoli del personale tecnico dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, che approva i regolamenti speciali per i personali civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 905, recante modificazioni ai predetti regolamenti speciali;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, recante nuove norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Ritenuto che, allo scopo di assicurare un più sollecito espletamento dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale dei ragionieri geometri del genio militare, dei ragionieri di artiglieria, dei capitecnici di artiglieria e genio, e dei disegnatori di artiglieria e genio, si rende opportuno ridurre da cinque a tre i membri delle relative Commissioni esaminatrici; e che è necessario altresì disciplinare la composizione delle Commissioni esaminatrici per la promozione al grado 9° nei ruoli stessi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 905, recante modificazioni ai regolamenti speciali per i personali civili dell'Amministrazione della guerra, è sostituito dal seguente:

« La composizione delle Commissioni esaminatrici — nel numero di tre membri, compreso il presidente — per l'ammissione nei ruoli dei personali indicati nel precedente articolo 1, è stabilita come segue:

a) Per i ragionieri geometri del genio militare:

Presidente: un ufficiale generale del genio;

Membri: un funzionario di grado 6° o 7° del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra; un funzionario del ruolo dei ragionieri geometri del genio militare di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

b) Per i ragionieri di artiglieria:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria;

Membri: un funzionario di grado 6° o 7° del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra; un funzionario del ruolo dei ragionieri d'artiglieria di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

c) Per i capitecnici di artiglieria e genio:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria o del genio;

Membri: un colonnello o tenente colonnello del genio, se il presidente è un ufficiale di artiglieria, oppure un colonnello o tenente colonnello d'artiglieria, se il presidente è un ufficiale generale del genio; un funzionario del grado 8° del ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

d) Per i disegnatori tecnici di artiglieria e genio della specialità tecnologica-meccanica:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria;

Membri: un colonnello o tenente colonnello di artiglieria; un funzionario del grado 8° del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

e) Per i disegnatori tecnici di artiglieria e genio della specialità architettonico-edile:

Presidente: un ufficiale generale del genio;

Membri: un colonnello o tenente colonnello del genio; un funzionario del grado 8° del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9° ».

Art. 2.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di promozione al grado 9° nei ruoli dei ragionieri geometri del genio militare, dei ragionieri di artiglieria e dei capitecnici di artiglieria e genio, sono composte come quelle per gli esami d'ammissione nei ruoli stessi.

La Commissione esaminatrice per gli esami di promozione al grado 9° nel ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio è costituita come segue:

Presidente: un ufficiale generale d'artiglieria o del genio;

Membri: un colonnello o tenente colonnello del genio, se il presidente è un ufficiale generale d'artiglieria, oppure un colonnello o tenente colonnello d'artiglieria, se il presidente è un ufficiale generale del genio; un funzionario del grado 8° del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 393.
Modificazione del nome di un Regio sommergibile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 21 febbraio 1938-XVI, n. 159, che inscriveva nel quadro del naviglio da guerra dello Stato il sommergibile di piccola crociera costruito dalla Società Tosi (Cantiere di Taranto) col nome di « Uarsheich »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nome del Regio sommergibile « Uarsheich » è modificato in « Uarsciek ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 394.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Rosario e Sacramento, in Serravalle di Carda (Pesaro).

N. 394. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Rosario e Sacramento, in Serravalle di Carda (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 395.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 395. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite della provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 396.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gaspare Carugati » con sede in Manera, frazione del comune di Lomazzo (Como).

N. 396. R. decreto 3 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gaspare Carugati », con sede in Manera, frazione del comune di Lomazzo (Como), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 397.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Filippo Neri, in Carbognano (Viterbo).

N. 397. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Filippo Neri, con sede in Carbognano (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. 398.
Erezione in ente morale della Società Asili infantili di carità, con sede in Livorno.

N. 398. R. decreto 24 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Società degli Asili infantili di carità, con sede in Livorno, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 aprile 1938-XVI.

Nomina dell'on. ing. Aprilis Napoleone a vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, che modifica l'art. 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, numero 163, riguardante la presidenza delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1937-XV, con il quale l'on. Gino Olivetti, membro della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice-presidente della Corporazione stessa;

Vista la designazione del P.N.F. per la nomina a vice-presidente della detta Corporazione dell'on. ing. Aprilis Napoleone, membro della Corporazione stessa in rappresentanza del P.N.F., in sostituzione dell'on. Olivetti, dimissionario;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. ing. Aprilis Napoleone, membro della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante del P.N.F. è nominato vice-presidente della Corporazione stessa in sostituzione dell'on. Gino Olivetti.

Roma, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1543)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1938-XVI.

Modificazione dei confini della zona del Monte Artemisio (Roma) preclusa all'esercizio venatorio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1937, con il quale si è prorogato fino a tutta l'annata venatoria in corso, il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, di cui ai decreti Ministeriali 28 dicembre 1932, 25 luglio 1934, 24 gennaio, 11 aprile, 17 dicembre 1935 e 29 agosto 1936, per la zona del Monte Artemisio (Roma);

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1937, con cui i confini di detta zona sono stati modificati;

Sulla proposta del commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma;

Decreta:

La zona del Monte Artemisio, preclusa all'esercizio venatorio in forza dei succitati decreti Ministeriali, resta così delimitata:

a sud, dal Casale Tagliente sulla via Latina proseguendo lungo il sentiero nel bosco che mena al Casale Sarazzano e al passo Broscione fino all'incontro della carrareccia detta del « Buco ». Da questo punto seguendo il confine della tenuta « Vivaro » e costeggiando il bosco dello « Spinaceto » fino ad incontrare la strada che mena a Rocca Priora. Da questo punto proseguendo per il sentiero che mena agli Orti Manciola fino ad incontrare il confine ovest della zona di rifugio nella regione Folcara;

ad ovest, dalla regione Folcara al punto ove si incontra il sentiero che mena agli Orti Manciola tirando una linea che raggiunge la località « Osteria Nuova » e poscia la località « Fontana Maggiore » nei pressi di Rocca Priora;

a nord, dalla località « Fontana Maggiore » sotto Rocca Priora seguendo la strada che mena al Colle di Fuori oltre alla Fontana dei Formali;

ad est, dal limite del confine nord nei pressi della Fontana dei Formali lungo il sentiero che attraversa il fosso della Mola passando nelle vicinanze del fontanile ed indi passando fra le due cime del Monte Castellaccio fino all'incrocio della via di Artena con quella di Valmontone. Da questa località seguendo la via di Artena e poi la via Latina fino al Casale Tagliente.

Il commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1938-XVI.

Sostituzione e nomina di alcuni membri della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il proprio decreto 12 marzo 1936-XIV, e successive modificazioni, concernenti la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Veduta la nota n. 2435 del 21 marzo 1938-XVI con la quale il Ministro per la grazia e giustizia designa il dott. Michele Tomassi, consigliere della Corte di cassazione del Regno, per la nomina a presidente effettivo della citata Commissione in sostituzione di S. E. Lener dott. Angelo promosso primo presidente di Corte d'appello, il dott. Leopoldo Caliendo, consigliere della Corte di cassazione del Regno, per la nomina a membro esperto effettivo al posto del predetto dott. Michele Tomassi; il dott. Giacomo Carboni, consigliere della Corte di cassazione, per la nomina a membro esperto supplente al posto del predetto dott. Leopoldo Caliendo;

Veduti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del relativo regolamento d'attuazione approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1933, n. 1155;

Veduto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, riguardante il conferimento al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, della facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze, durante la sua assenza dal Regno;

Decreta:

1. — Il dott. Michele Tomassi, consigliere della Corte di cassazione del Regno, è nominato presidente effettivo della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali in sostituzione di S. E. Lener dott. Angelo.

2. — Il dott. Leopoldo Caliendo, consigliere della Corte di cassazione del Regno, è nominato membro esperto effettivo in seno alla predetta Commissione in sostituzione del dott. Michele Tomassi.

3. — Il dott. Giacomo Carboni, consigliere della Corte di cassazione del Regno, è nominato membro supplente in seno alla Commissione anzidetta in sostituzione del dott. Leopoldo Caliendo.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1938-XVI.
Nomina del sig. Giovanni Introini a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Magnoni fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giovanni Introini fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di Borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giovanni Introini fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Mario Magnoni fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Addis Abeba, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1506)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1938-XVI.
Modificazione delle norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate e più precisamente l'ultimo comma dell'art. 4;

Considerata la necessità di modificare nella campagna 1938, in rapporto al ritardo stagionale della produzione delle patate, il periodo di decorrenza dei pesi minimi di 20 e 25 grammi per i tuberi esportati dalla Campania e dalle Puglie, di 20 grammi per i tuberi esportati dalla Toscana e dall'Emilia e di 20 e 25 grammi per i tuberi esportati dalle altre zone, fermi restando peraltro i periodi stabiliti per i tuberi esportati dalla Sicilia e dalla Calabria;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1938, fermi restando i termini stabiliti con il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI, modificato con il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, per la decorrenza dei pesi minimi delle patate esportate dalla Sicilia e dalla Calabria, quelli fissati per l'esportazione dei tuberi del peso minimo di grammi 20 e 25 dalla Campania e dalle Puglie, di grammi 20 dalla Toscana e dall'Emilia e di grammi 20 e 25 dalle altre regioni sono modificati come appresso:

Campania e Puglie:

dal 10 maggio al 31 maggio . . . grammi 20
dal 1° giugno al 14 giugno . . . » 25

Toscana ed Emilia:

dal 25 maggio al 5 giugno . . . grammi 20

Altre regioni:

dal 1° giugno al 10 giugno . . . grammi 20
dall'11 giugno al 14 giugno . . . » 25

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1938-XVI.
Nomina del sig. Angelo Basilico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Romolo Magnoni, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Angelo Basilico di Luigi;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Angelo Basilico di Luigi è nominato rappresentante del sig. Romolo Magnoni, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Addis Abeba, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1505)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 aprile 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e di Benevento.

(1562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « B. Simone Fidati » di Cascia (Perugia), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 23 aprile 1938-XVI del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « B. Simone Fidati » di Cascia (Perugia), in liquidazione, il dott. Claudio Trinchini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1563)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa rurale di Caprarola (Viterbo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 14 aprile 1938-XVI, del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa rurale di Caprarola (Viterbo), in liquidazione, il cav. Nicola Nicolai è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1564)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XV, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa agricola « La Combattente » di Vita (Trapani), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Vita;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa su indicata;

Considerato che i signori rag. Gaspare Ficarra ed Emilio Ippolito, membri del Comitato di sorveglianza, hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro costituzione;

Dispone:

I signori cav. uff. avv. Calcedonio Scio e dott. Antonino Occhipinti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione dei signori rag. Gaspare Ficarra ed Emilio Ippolito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI

(1531)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni nella costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti Decreti 9 novembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 269 del giorno 20 successivo e 28 dicembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio u.s., concernenti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Visti gli articoli 8 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione delle Commissioni giudicatrici con sede a Napoli e a Torino;

Decreta:

1. Il dott. Angelo Plinio, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Agrigento, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Enna, Napoli, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno e Trapani (sede Napoli) in sostituzione del dott. Giulio Russo.

2. Il dott. Giuseppe Gregorio, veterinario, condotto, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Milano, Novara, Savona, Spezia, Torino, Varese e Vercelli (sede Torino) in sostituzione del dott. Armando Vela.

I Prefetti di Napoli e Torino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

(1559) p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni nella costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 14 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 gennaio u. s., e portante la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Visti gli articoli 8 e 44 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto 15 febbraio u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del successivo giorno 25, con il quale si apportavano modifiche nella costituzione di dette commissioni;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente la costituzione delle Commissioni giudicatrici con sede in: Bergamo, Lecce, Aquila,

Como, Cuneo e Roma, a seguito delle dimissioni presentate da alcuni componenti e dei trasferimenti in altre Prefetture di alcuni funzionari di questo Ministero;

Decreta:

1. Il prof. Stefano Lussana, primario ospitaliero, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Bergamo e Sondrio (sede Bergamo) in sostituzione del prof. Fiorenzo Clauser;

2. Il prof. Giuseppe Mello, docente universitario in clinica ostetrica, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto (sede Lecce) in sostituzione del prof. Milziade Magnini;

3. Il prof. Giovanni Albano, docente universitario in clinica ostetrica, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Aquila e Chieti (sede Aquila) in sostituzione del prof. Donato Consoli;

4. Il dott. Otello De Gennaro, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Como e Varese (sede Como) in sostituzione del dott. Piero Cavallaro;

5. Il dott. De Marchi Alberto, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Cuneo ed Imperia (sede Cuneo) in sostituzione del dott. Vito Mallo;

6. Il dott. Luigi Guerrieri, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Bergamo e Sondrio (sede Bergamo) in sostituzione del dott. Domenico Dicuonzo;

7. Il dott. Giovanni d'Adamo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Aquila e Chieti (sede Aquila) in sostituzione del dott. Mario Castellucci;

8. Il dott. Vittorio Cieri, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Frosinone, Littoria e Roma (sede Roma) in sostituzione del dott. Santi Sganga.

I Prefetti delle provincie di Bergamo, Lecce, Aquila, Como, Cuneo e Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

(1558) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Rettifica del diario delle prove scritte del concorso a 17 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dei Regi Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale del 5 gennaio 1938-XVI.

Le prove scritte del concorso sopraindicato avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re), nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1938-XVI, alle ore 8, anzichè nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1938-XVI.

(1557)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 6 posti di inserviente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1699, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2266, riguardante modificazione alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno nell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, concernente la istituzione dei posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno di alcuni Ministeri;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1873, concernente l'istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 789, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernenti la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1938-XVI, n. 1908.8/1.3.1, che autorizza ad elevare da quattro a sei il numero dei posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, di cui al decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, concernente l'autorizzazione allo espletamento dei concorsi ai pubblici impieghi durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte soltanto coloro che:

a) abbiano prestato servizio militare;

b) posseggano un titolo di studio non inferiore a quello indicato nel successivo art. 4;

c) prestino servizio quali salariati alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato da almeno un anno al termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Detto limite di età è elevato:

a) ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

b) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi del personale salariato non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV, (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale salariato non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento per causa di obblighi militari.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di compimento alla fine della 5ª classe elementare o di licenza elementare conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice-segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere la attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni modo vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico, in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia del foglio matricolare militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militare cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia del foglio matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già salariati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che prestino servizio in qualità di salariato non di ruolo presso le Amministrazioni statali, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debi-

tamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante autenticata dal notaio o dal podestà. La firma del notaio o del podestà dev'essere debitamente legalizzata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano salariati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia del foglio matricolare (servizi civili) per i salariati di ruolo e il certificato comprovante la qualità di salariato statale non di ruolo dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero della guerra si riserva di chiedere alle Amministrazioni da cui dipendono i concorrenti un rapporto informativo sul servizio prestato dai concorrenti stessi in qualità di salariati.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice.

A parità di merito seranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 111 dell'ultimo comma del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, numero 1706 a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale militare* ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 15 aprile 1934-XIII, n. 561, convertito nella legge 15 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(1526)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 300 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia accademia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448;

Visto il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di 300 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia accademia aeronautica, che avrà inizio presumibilmente il 1° novembre 1938-XVI.

Gli allievi che saranno ammessi alla Regia accademia aeronautica assumeranno l'obbligo di arruolarsi all'atto dell'ammissione stessa, con la ferma di anni sei.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani di nazionalità italiana o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, mediante la prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e che posseggano i seguenti requisiti:

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente bando;

2° siano inscritti al Partito Nazionale Fascista o Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio;

3° siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti di aeroplano;

4° abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria podestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;

5° non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

6° abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica e appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;

7° posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Per la presentazione del titolo di studio vedi art. 4 lettera b) e 5, n. 11.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra menzionati.

A tal fine, gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari, e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare, sotto l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2, anche i militari alle armi nella Regia aeronautica, nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Per quelli, però, che siano in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Milizia volontaria sicurezza nazionale, l'ammissione ed il conseguente trasferimento nella Regia aeronautica sono subordinati al preventivo nulla osta individuale delle rispettive amministrazioni.

Art. 4.

La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età e non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o da chi esercita la patria podestà, deve pervenire direttamente al Comando della Regia accademia aeronautica di Caserta non oltre il 15 giugno 1938.

Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) dichiarazione del titolo di studio posseduto, o che si presume possa essere conseguito in una delle sessioni di esami del 1938;

c) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

d) indirizzo esatto del candidato (via, numero, città e provincia).

Se il candidato dopo aver inoltrata la domanda e prima di essere chiamato alla visita medica o agli esami cambia domicilio, deve tempestivamente comunicarlo al Comando della Regia accademia aeronautica di Caserta.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio, e indicante l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'inscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal Prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, a senso delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

4° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi, i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

6° certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

7° attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del Comune in cui il giovane ha il domicilio (o dai podestà dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi) vidimata per conferma dal Prefetto;

8° attestato sanitario, vistato dal podestà del Comune, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio psicopatie, la epilessia, l'isterismo e la neuropatia a caratteri spiccatamente ereditari, nè che si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere nè anomalie del carattere;

9° atto di consenso, per i minorenni, del padre o, in mancanza di questi, della madre o in mancanza di entrambi i genitori del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia o di tutela oppure una dichiarazione del podestà del Comune che comprovi che il giovane si trova nell'impossibilità di presentare il suddetto documento; se il giovane sia emancipato, dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato dal consiglio di famiglia;

10° fotografia recente (senza cartoncino) del concorrente, formato tessera ($4 \frac{1}{2} \times 6$), mezzo busto, su fondo chiaro portante solo la dicitura del nome e paternità del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende;

11° titolo di studio di cui all'articolo 2; il possesso del titolo medesimo deve essere comprovato mediante la presentazione — da effettuarsi subito dopo la chiusura delle sessioni di esami delle scuole secondarie — del relativo diploma originale.

Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma, potranno presentare, sempre entro il termine suddetto, un certificato in carta legale rilasciato dal capo dell'istituto, fermo l'obbligo di sostituire — a richiesta dell'Amministrazione — tale certificato col relativo diploma originale.

Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari dovrà essere allegata dichiarazione del Comando della scuola, da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

12° dichiarazione del padre o della madre o del tutore o del candidato stesso, quando sia maggiorenne, e possa legalmente dimostrare di possedere in proprio, circa l'obbligo di corrispondere al Comando dell'accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'Istituto.

I candidati che si trovano in servizio militare nel Regio esercito o nella Regia marina o nella M. V. S. N. debbono anche unire agli altri documenti, un certificato di nulla osta che essi dovranno richie-

dere rispettivamente alle competenti amministrazioni militari specificando lo scopo della richiesta stessa.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere redatti sulla prescritta carta legale e, tranne l'estratto dell'atto di nascita ed il titolo di studio, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Per i concorrenti comunque in servizio militare o che provengano dalle scuole militari, le domande dovranno essere trasmesse per il tramite dei rispettivi comandi, corredate dalla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al precedente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire alla Regia accademia non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale, anche di uno solo dei documenti prescritti, comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti — nella prima quindicina del mese di agosto 1938 — ad una visita psicofisiologica per l'accertamento della loro attitudine fisica al pilotaggio.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

I concorrenti che avranno presentato domanda nel termine stabilito dal precedente art. 4 corredata dai prescritti documenti e che saranno riconosciuti idonei nella visita psicofisiologica verranno chiamati — a cura del Comando della Regia accademia aeronautica e con avviso personale — a sostenere un esame il quale consisterà in:

1° una prova scritta di composizione italiana (cultura generale);
2° una prova orale di matematica;
3° una prova orale facoltativa di lingua inglese e tedesca.

I programmi delle prove orali sono indicati nell'allegato *A*) al presente decreto.

La media dei voti riportati nelle suddette prove costituirà la base per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso; tuttavia i concorrenti che provengano dalle scuole militari ed ivi abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica avranno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, la precedenza assoluta sugli altri, purchè raggiungano l'idoneità nelle singole prove di esame.

L'idoneità, per tutti i concorrenti, s'intende conseguita quando abbiano riportato, in ogni prova, almeno il voto di 12/20.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944.

A tale scopo i concorrenti avranno cura di allegare alla domanda gli appositi documenti in carta da bollo da L. 4.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo — presumibilmente — nella prima quindicina del mese di ottobre, presso la Regia accademia aeronautica, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministero; è però in facoltà del Ministero stesso — qualora il numero dei concorrenti lo richiedesse — di far svolgere la prova scritta di composizione italiana in separate sedi; in tal caso, il tema sarà formulato dal Comando della Regia accademia ed inviato, in busta sigillata, ai presidenti di apposite commissioni di vigilanza, che trasmetteranno poi i lavori, in plico sigillato, al Comando della Regia accademia.

La correzione dei lavori, l'assegnazione dei punti di merito, lo svolgimento degli orali e la formazione della graduatoria saranno in ogni caso effettuati dalla Commissione unica di nomina ministeriale.

Al termine degli esami i candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito dal primo al trecentesimo incluso verranno trattenuti presso la Regia accademia aeronautica.

Le spese per i viaggi di andata e ritorno per recarsi ai luoghi stabiliti per la visita medica e per gli esami, saranno a carico dei concorrenti.

Art. 9.

Il corso avrà la durata di tre anni accademici. Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, saranno nominati sottotenenti in servizio permamente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e immediatamente dopo saranno comandati a frequentare un corso di perfezionamento della durata di un anno. L'anzianità di grado da sottotenente decorre dalla data di ammissione alla 3ª classe.

Art. 10.

Le spese per l'ammissione e la permanenza degli allievi nella Regia accademia aeronautica consistono in:

1° versamento di L. 2000 quale importo di primo corredo che verrà provvisto a cura dell'Istituto, delle quali L. 1000 da pagarsi all'atto dell'ammissione e le rimanenti L. 1000 non oltre la fine del mese di febbraio successivo;

2° pagamento per ciascun anno di corso delle spese generali che ammontano a L. 600 pagabili in tre rate anticipate come segue: la prima all'atto dell'inizio dell'anno accademico, la seconda al 1° gennaio successivo e la terza al 1° aprile successivo;

3° pagamento delle spese straordinarie effettuate per conto dell'allievo (guasti, rotture, spese personali, libri scolastici, ecc.).

Durante i primi due anni di corso nulla è dovuto a titolo di retta.

Durante il terzo anno di corso gli allievi sono tenuti al pagamento di una retta annua di L. 1800 che sarà trattenuta sugli assegni spettanti agli allievi stessi nella loro qualità di aspiranti.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concessi agli allievi della Regia accademia aeronautica i seguenti benefici economici:

A) Agli allievi del primo corso regolare:

I. Dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo, nell'ordine, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo nella Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della M. V. S. N. e degli impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio.

II. Dispensa dal pagamento delle spese generali:

1) agli orfani di cui al precedente n. I;

2) ai figli degli impiegati e dipendenti dello Stato civili e militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle altre aziende e servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana (art. 2, lett. *a*), legge 14 giugno 1928, n. 1312);

3) ai figli di coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, ovvero abbiano avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico (art. 2, lettera *b*), legge 14 giugno 1928, n. 1312).

III. Dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui al precedente n. I.

B) Agli allievi del secondo corso regolare:

I. Dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *A*), n. II (nn. 1, 2 e 3).

II. Dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli orfani di cui al n. I della lettera *A*).

C) Agli allievi del terzo corso regolare:

Dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità la eventuale frazione.

Le domande per ottenere i benefici economici dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - Divisione IV) non oltre il 1° novembre 1938-XVII, sotto pena di decadenza. E' fatta eccezione per le domande di allievi che vengano a trovarsi nelle condizioni volute per concorrere ai benefici di cui sopra, successivamente alla data suddetta.

Roma, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

ALLEGATO *A*.

ESAME ORALE DI MATEMATICA.

Tesi I.

a) Sistemi di equazioni di 1° grado - Calcolo dei radicali, potenze con esponenti frazionari - Principio di identità dei polinomi - Regola di Ruffini.
b) Proporzioni fra grandezze - La teoria delle similitudini nel piano.
c) Le funzioni trigonometriche seno, coseno, tangente - Archi aventi una data funzione trigonometrica - Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi di 18°, 30°, 45° e 60°.

Tesi II.

a) I numeri reali assoluti e relativi - Operazioni su di essi - La funzione di a per a positivo.
b) Misure di grandezza e superfici - Rettificazione della circonferenza - Il numero π.
c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco Formula di addizione degli archi.

Tesi III.

a) Logaritmi - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione al calcolo di espressioni numeriche - Trasformazione di un polinomio nel prodotto dei suoi fattori lineari.
b) Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo.
c) Trasformazione in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi IV.

a) Equitazioni di 2° grado - Equazioni riducibili al 2° grado - Disposizioni - Permutazioni - Combinazioni.
b) Dietri - Triedri - Angoloidi.
c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi - Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi V.

a) Coefficienti binomali - Binomio di Newton.
b) Similitudini nello spazio.
c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi VI.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.
b) Cilindro, cono, sfera: area e volumi relativi.
c) Risoluzioni dei triangoli rettilinei.

(1560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 50 posti di vice segretario nel ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre detto anno, registro n. 9 Finanze, foglio n. 181, col quale fu indetto un concorso a n. 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con i decreti Ministeriali 17 novembre 1937 ed 8 marzo 1938, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 21 dicembre 1937, registro n. 13 Finanze, foglio n. 315 ed il 18 marzo 1938, registro n. 5, foglio n. 32;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) indetto con decreto Ministeriale 23 agosto 1937:

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Media dei voti degli esami scritti	Voto esame orale	Somma dei voti
1	Marcaccini Ubaldo	9.50	9	18.50
2	Leonardi Attilio	9	8.125	17.125
3	Falzari Alfonso	9.33	7.625	16.955
4	Cima Rinaldo	8.50	7.875	16.375
5	Calì Federico	9.16	6.875	16.035
6	Laforgia Marino	8.50	7.375	15.875
7	Brera Giuseppe	8.75	6.875	15.625
8	Borghi Alfredo	8.16	7.375	15.535
9	Ricatti Francesco	8.41	7	15.41
10	Simoncini Renato	7.83	7.562	15.392
11	Sapetti Giannino	7.66	7.687	15.347
12	Terranova Ignazio	8.16	7.125	15.285
13	Trentini Vasco	8.08	6.875	14.955
14	Margheri Bruno	7.75	7.125	14.875
15	Corvaja Salvatore	7.66	7.125	14.785
16	Cacioppo Mario	8	6.75	14.75
17	Menna Luigi	7.91	6.75	14.66
18	Arcidiaco Lorenzo	7	7.625	14.625
19	Esposito Andrea	8.08	6.50	14.58
20	Bianzino Vincenzo	7.50	7	14.50
21	Gizzi Angelo	7.66	6.625	14.285
22	Marano Mariano	7.91	6.35	14.26
23	Giglio Francesco	7	7.25	14.25
24	Varone Francesco	7.25	6.95	14.20
25	Napolitano Gennaro	7.41	6.75	14.16
26	Tabbita Giov. Battista	7.58	6.50	14.08
27	Gallo Giovanni	7	6.875	13.875
28	Baffigi Luigi	7.16	6.625	13.785
29	Mauro Sebastiano	7.41	6.35	13.76
30	Petralia Antonino	7.08	6.625	13.705
31	Di Zenzo Filomeno	7.16	6.50	13.66
32	Caffari Carmelo	7	6.625	13.625
33	Vedda Antonino	7	6.25	13.25
34	Landolfi Nicola	7	6	13

Art. 2.

I candidati compresi nel prospetto suindicato sono dichiarati vincitori del concorso, nello stesso ordine col quale sono stati elencati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1556)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per 180 posti di alunno d'ordine del Registro bandito con decreto Ministeriale 20 maggio 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 4719, col quale fu bandito un concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli uffici del Registro;
Visti gli atti e le conclusioni della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 20 maggio 1937;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 180 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli uffici del registro, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1937.

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto delle prove orali	Votazione complessiva
1	Moggi Renato, avventizio	7.250	9.570	16.820
2	Vergnano Eugenio, orf. guerra	7.900	8.850	16.750
3	Zappulla Felice	7.000	9.600	16.600
4	Stiscia Maria	7.350	9.150	16.500
5	Bondi Pietro, avventizio	7.700	8.500	16.200
6	Pirrone Antonino	7.500	8.500	16.000
7	Caracciolo Egidio, avventizio	7.750	8.245	15.995
8	Milana Liborio, combattente	7.000	8.980	15.980
9	Comito Amilcare	7.850	8.120	15.970
10	Ridolfi Attilio, avventizio	7.250	8.710	15.960
11	Salerno Clara	7.650	8.295	15.945
12	Di Silvio Antonio	7.750	8.180	15.930
13	Merkel Annita	7.950	7.960	15.910
14	De Peppo Vincenzo	7.900	8.000	15.900
15	Martano Eugenio	7.100	8.700	15.800
16	D'Alessandro Liljana	7.900	7.860	15.760
17	De Stefano Giacomo	7.400	8.359	15.759
18	Ferni Angelo, avventizio	7.600	8.150	15.750
19	Carrera Alessandro, avventizio.	7.225	8.475	15.700
20	Citelli Giovanni	7.300	8.300	15.600
21	Paliani Giuseppe, avventizio	7.700	7.800	15.500
22	Rapagnetta Ornella, avventizia	7.900	7.550	15.450
23	Contavalli Walther	7.475	7.925	15.400
24	Gentilucci Marino	7.100	8.200	15.300
25	Puccioni Dino, ante Marcia	7.250	8.040	15.290
26	Mazzei Pasquale, avventizio	7.025	8.250	15.275
27	D'Amico Vincenzo, ante Marcia	7.525	7.745	15.270
28	Transi Fulvia	7.900	7.360	15.260
29	Dusmet Francesco, avventizio	7.100	8.150	15.250
30	Verratti Luigino	7.300	7.945	15.245
31	Borsa Mariano	7.000	8.240	15.240
32	De Lillo Giuseppe, Marcia su Roma	7.350	7.858	15.208
33	Corrado Ernesto, avventizio	7.525	7.675	15.200
34	Toscano Giuseppe, combattente.	7.000	8.100	15.100
35	Cermelli Pietro, avventizio	7.750	7.335	15.085
36	Pastore Emilio, orfano di guerra	7.100	7.980	15.080
37	Becattini Elisa, avventizia	7.550	7.520	15.070
38	Maccarrone Santo, avventizio	7.450	7.610	15.060
39	Boghetto Camilla, orfana guerra	7.400	7.650	15.050
40	Mignani Amedeo, avventizio	7.550	7.490	15.040
41	Di Cave Fausto	7.050	7.985	15.035
42	Di Natale Alfonso	7.300	7.730	15.030
43	Risi Pio	8.050	6.979	15.029
44	Tibaldi Dante, invalido guerra.	7.350	7.676	15.026
45	Nave Nicola	7.250	7.774	15.024
46	Iacovone Donato, avventizio.	7.250	7.770	15.020
47	Sacco Giuseppe, orfano guerra.	7.650	7.369	15.019
48	Ferreri Nicola, avventizio	7.800	7.217	15.017
49	Capasso Arcangelo.	7.000	8.015	15.015
50	Fazzini Fazzino, avventizio	7.050	7.960	15.010
51	Lombardo Giuseppe, avventizio	7.000	8.009	15.009
52	Vallini Luigi, avventizio	7.000	8.005	15.005
53	Rizzo Giovanni	8.000	7.000	15.000
54	Anzalone Natale	7.200	7.798	14.998
55	De Matteis Vincenzo, avventizio	7.925	7.070	14.995
56	La Tora Carmelo, avventizio	7.300	7.692	14.992
57	Vitale Alfonso	7.150	7.840	14.990
58	La Spina Francesco, avventizio	7.000	7.989	14.989
59	Gervasio Riccardo	7.000	7.984	14.984
60	Capogrossi Giovanni, avventizio	8.075	6.905	14.980
61	Pacini Giuseppe	7.000	7.975	14.975
62	Monica Gustavo	7.000	7.970	14.970
63	Antonelli Oreste, Marcia su Roma	7.325	7.644	14.969
64	Fulginiti Gregorio, avventizio	7.000	7.963	14.963
65	Raccis Anselmo	7.000	7.960	14.960
66	Amadio Giovanni	7.100	7.858	14.958
67	De Cicco Angelo, avventizio	7.350	7.605	14.955
68	Di Ciccio Aldo, avventizio	7.050	7.903	14.953
69	De Diodati Gilda, avventizia	7.100	7.850	14.950
70	Gallo Giovanni	7.450	7.495	14.945
71	Amorosa Mario	7.750	7.190	14.940
72	Porrazzo Dante	7.400	7.535	14.935
73	Pugliese Paride, avventizio	7.050	7.883	14.933
74	Marianera Michele	7.075	7.850	14.925
75	Bertolini Alda	7.000	7.920	14.920
76	Dogi Mario	7.100	7.810	14.910
77	Casa Angelo	7.100	7.800	14.900
78	Di Salvo Emilio, avventizio	7.100	7.790	14.890
79	Burzacchini Carlo, avventizio	7.700	7.187	14.887
80	Tomassetti Anna	7.000	7.500	14.500
81	Milazzo Angelo	7.700	6.780	14.480
82	Boati Carlo	7.150	7.320	14.470
83	Pettinelli Antonio	7.000	7.460	14.460
84	Armellini Tullio, avventizio	7.625	6.830	14.455
85	Ceccarelli Giovanni	7.500	6.950	14.450
86	Angeletti Francesco	7.000	7.445	14.445
87	Goroni Lavieno, avventizio	7.850	6.594	14.444
88	Buongiovanni Gino	7.200	7.240	14.440
89	Velitti Gino, avventizio	7.250	7.180	14.430
90	Murolo Gaetano, avventizio	7.500	6.920	14.420
91	Bonadonna Vincenzo	7.100	7.310	14.410
92	Rossi Giuseppe	7.300	7.100	14.400
93	Gattarelli Antonio	7.250	7.148	14.398
94	Lalli Carlo	7.400	6.995	14.395
95	Avignolo Guido	7.250	7.140	14.390
96	Anelli Francesco, Marcia su Roma	7.000	7.389	14.389
97	Betti Mario, avventizio	7.600	6.787	14.387
98	Marra Vincenzo, combattente	7.000	7.385	14.385
99	Morelli Cesarino, avventizio	7.150	7.233	14.383
100	Martini Oliviero, avventizio	7.200	7.180	14.380
101	Vanni Enzo, avventizio	7.000	7.378	14.378
102	Aratoli Bernardo	7.275	7.101	14.376
103	Falcone Aldo	7.000	7.375	14.375
104	Calvani Aldo	7.350	7.020	14.370
105	Manca Albino	7.300	7.069	14.369
106	Fortunato Vittorio	7.300	7.067	14.367
107	Rota Elena	7.100	7.264	14.364
108	Toscano Oreste	7.050	7.310	14.360
109	Saglia Dario, avventizio	7.000	7.359	14.359
110	Manenti Ignazio	7.050	7.307	14.357
111	Giuliani Guido, avventizio.	7.600	6.755	14.355
112	Rasile Americo, avventizio	7.250	7.103	14.353
113	Lo Presti Francesco, avventizio	7.000	7.352	14.352
114	Pollicita Sebastiano, avventizio	7.000	7.350	14.350
115	Fortunato Giuseppe, avventizio.	7.000	7.348	14.348
116	Caminito Salvatore	7.175	7.171	14.346
117	Cammarata Pietro	7.175	7.165	14.340
118	Bredice Michele, avventizio	7.775	6.563	14.338
119	Pistoja Carlo, combattente	7.500	6.835	14.335
120	Nunnari Stellario	7.400	6.933	14.333
121	Chiodarelli Secondo, avventizio	7.100	7.230	14.330
122	Barbazza Giovanni, avventizio	7.350	6.979	14.329
123	Altana Giuseppe	7.250	7.077	14.327
124	Laino Serafino, avventizio.	7.000	7.325	14.325
125	De Santis Antonio	7.050	7.272	14.322
126	Adornato Enrico, avventizio	7.000	7.320	14.320
127	Pansolli Girolamo, avventizio	7.200	7.119	14.319
128	Pace Bartolomeo, avventizio	7.200	7.117	14.317
129	Brigante Alfredo	7.000	7.315	14.315
130	Tardelli Ede, avventizia	7.000	7.314	14.314
131	Campo Domenico	7.150	7.162	14.312
132	Florenzano Achille	7.200	7.110	14.310
133	Calabrese Carmelo, ante Marcia	7.150	7.158	14.308
134	Esterini Paolo, combattente	7.850	6.456	14.306
135	Cesareo Giuseppe	7.525	6.780	14.305

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto delle prove orali	Votazione complessiva
136	Barra Gennaro, avventizio	8.025	6.278	14.303
137	Menna Luigi, orfano guerra	8.100	6.202	14.302
138	Oltolini Luigi	7.000	7.300	14.300
139	Lorenzetti Domenico	7.000	7.299	14.299
140	Michelini Michelino, combattente	7.000	7.298	14.298
141	Barra Mario	7.300	6.996	14.296
142	Colella Giulio	7.450	6.844	14.294
143	Di Francesco Loreto	7.150	7.140	14.290
144	Malorgio Salvatore	7.600	6.689	14.289
145	Cimadamore Amalia, avventizia	7.000	7.287	14.287
146	Indiveri Anna Maria, avventizia	7.300	6.985	14.285
147	Scripelliti Francesco	7.400	6.880	14.280
148	Giordano Antonio	7.400	6.879	14.279
149	Fonte Stelvio	7.200	7.077	14.277
150	Corona Sisto, combattente	7.275	7.000	14.275
151	Curella Angelo	7.200	7.073	14.273
152	Grilli Ugo, invalido guerra	7.000	7.270	14.270
153	Rossato Leo Pio, combattente	7.000	7.269	14.269
154	Penna Emilio	7.150	7.118	14.268
155	Luchetti Cesare	7.000	7.266	14.266
156	Scorcia Carlo	7.000	7.264	14.264
157	D'Agostino Vincenzo	7.600	6.660	14.260
158	Austini Luigia, avventizia	7.175	7.083	14.258
159	Nicosia Luigi	7.050	7.206	14.256
160	Oriani Edoardo	7.000	7.255	14.255
161	Olivier Augusto	7.050	7.203	14.253
162	Fabrizi Guido	7.050	7.202	14.252
163	Rinaldoni Raoul	7.100	7.150	14.250
164	Margiotta Salvatore	7.300	6.949	14.249
165	Re Giovanni	7.050	7.197	14.247
166	Lattanzio Giuseppe	7.500	6.746	14.246
167	Tagliente Giorgio	7.500	6.744	14.244
168	De Rose Francesco	7.600	6.643	14.243
169	Cormagi Salvatore	7.575	6.665	14.240
170	Picone Domenico	7.050	7.189	14.239
171	Jannace Wladimiro	7.200	7.038	14.238
172	Ciralli Armando	7.200	7.036	14.236
173	Caferri Bianca	7.300	6.935	14.235
174	Soave Bruno	7.000	7.233	14.233
175	Traversa Emanuele	7.450	6.781	14.231
176	Garofalo Camillo	8.150	6.080	14.230
177	Janora Salvatore	7.050	7.176	14.226
178	Fucci Annina	7.100	7.125	14.225
179	Sciuto Antonino	7.250	6.973	14.223
180	Salari Giuseppe	7.150	7.070	14.220
181	Cassisa Giuseppa, avventizia	7.250	6.969	14.219
182	Fiorentino Eleonora, avventizia	7.200	7.017	14.217
183	Siracusa Maria	7.150	7.065	14.215
184	Transi Nerina	7.350	6.860	14.210
185	Callea Angelo, avventizio	7.200	7.009	14.209
186	Guidone Ettore, avventizio	7.750	6.458	14.208
187	Spampinato Concetto, avventizio	7.000	7.206	14.206
188	Zannelli Giuseppe, avventizio	7.200	7.005	14.205
189	D'Agostino Emiddio	7.350	6.853	14.203
190	Maccagnan Lucillo, avventizio	8.200	6.000	14.200
191	Bertagnoli Elsa	7.800	6.390	14.190
192	Marzillo Maria	7.750	6.430	14.180
193	Cavallito Giacomo, avventizio	7.300	6.745	14.045
194	Fiazza Rolando, avventizio	7.200	6.843	14.043
195	Maselli Vincenzo, avventizio	7.150	6.890	14.040
196	Catania Raffaele, avventizio	7.100	6.938	14.038
197	Bagni Maria	7.000	7.036	14.036
198	Battistoni Maria	7.100	6.934	14.034
199	Mangialardi Antonio, avventizio	7.400	6.632	14.032
200	Ranzazzo Francesco, avventizio	7.000	7.030	14.030
201	Ciccarelli Bernardo, avventizio	7.300	6.728	14.028
202	Colonna Costantino, Marcia su Roma	7.300	6.725	14.025
203	Cozza Carmine, avventizio	7.225	6.795	14.020
204	Mazzi Alda	7.000	7.016	14.016
205	Simonetti Gallo, avventizio	7.250	6.764	14.014
206	Modugno Dolores	7.250	6.760	14.010
207	Rossi Lidia	7.800	6.209	14.009
208	Sbriccoli Ines, avventizia	7.950	6.057	14.007
209	Federici Maria, avventizia	7.000	6.580	13.580
210	Rossi Ophelia	7.350	6.224	13.574
211	Baudinetto Maria, avventizia	7.375	6.195	13.570
212	De Nicola Maria	7.200	6.363	13.563
213	Bosso Annita, avventizia	7.150	6.410	13.560
214	Modesti Diana	7.000	6.554	13.554
215	Fornaro Romilda, avventizia	7.200	6.352	13.552
216	Gazzola Elisa, avventizia	7.550	6.000	13.550
217	Patrizio Maria	7.100	6.170	13.270
218	Bosco Giuseppina, avventizia	7.000	6.262	13.262
219	Porrà Itala, avventizia	7.000	6.260	13.260
220	Isernia Amelia, avventizia	7.250	6.000	13.250
221	Salzano Adelaide	7.000	6.200	13.200
222	Pace Concetta	7.000	6.152	13.152
223	Leronni Vito	7.050	6.100	13.150
224	Berlinghieri Giuseppe	7.000	6.003	13.003
225	Perrino Raffaele, avventizio	7.000	6.002	13.002
226	Pirro Giuseppe, orfano guerra	7.000	6.000	13.000
227	Spinello Gelindo, avventizio	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Moggi Renato.
2. Vergnano Eugenio.
3. Zappulla Felice.
4. Stiscia Maria.
5. Bondi Pietro.
6. Pirrone Antonino.
7. Caracciolo Egidio.
8. Milana Liborio.
9. Comito Amilcare.
10. Ridolfi Attilio.
11. Salerno Clara.
12. Di Silvio Antonio.
13. Merkel Annita.
14. De Peppo Vincenzo.
15. Martano Eugenio.
16. D'Alessandro Liljana.
17. De Stefano Giacomo.
18. Ferni Angelo.
19. Carrera Alessandro.
20. Citelli Giovanni.
21. Paliani Giuseppe.
22. Rapagnetta Ornella.
23. Contavalli Walther.
24. Gentilucci Marino.
25. Puccioni Dino.
26. Mazzei Pasquale.
27. D'Amico Vincenzo.
28. Transi Fulvia.
29. Dusmet Francesco.
30. Verratti Luigino.
31. Borsa Mariano.
32. De Lillo Giuseppe.
33. Corrado Ernesto.
34. Toscano Giuseppe.
35. Cermelli Pietro.
36. Pastore Emilio.
37. Becattini Elisa.
38. Maccarrone Santo.
39. Boghetto Camilla.
40. Mignani Amedeo.
41. Di Cave Fausto.
42. Di Natale Alfonso.
43. Risi Pio.
44. Tibaldi Dante.
45. Nave Nicola.
46. Iacovone Donato.
47. Sacco Giuseppe.
48. Ferreri Nicola.
49. Capasso Arcangelo.
50. Fazzini Fazzino.
51. Lombardo Giuseppe.
52. Vallini Luigi.
53. Rizzo Giovanni.
54. Anzalone Natale.
55. De Matteis Vincenzo.
56. La Tora Carmelo.
57. Vitale Alfonso.
58. La Spina Francesco.
59. Gervasio Riccardo.
60. Capogrossi Giovanni.
61. Pacini Giuseppe.
62. Monica Gustavo.
63. Antonelli Oreste.
64. Fulginiti Gregorio.
65. Raccis Anselmo.
66. Amadio Giovanni.
67. De Cicco Angelo.
68. Di Ciccio Aldo.
69. De Diodati Gilda.
70. Gallo Giovanni.
71. Amorosa Mario.
72. Porrazzo Dante.
73. Pugliese Paride.
74. Marianera Michele.
75. Bertolini Alda.
76. Dogi Mario.
77. Casa Angelo.
78. Di Salvo Emilio.
79. Burzacchini Carlo.
80. Tomassetti Anna.
81. Milazzo Angelo.
82. Boati Carlo.
83. Pettinelli Antonio.
84. Armellini Tullio.
85. Ceccarelli Giovanni.
86. Angeletti Francesco.
87. Goroni Lavieno.
88. Buongiovanni Gino.
89. Velitti Gino.
90. Murolo Gaetano.
91. Bonadonna Vincenzo.
92. Rossi Giuseppe.
93. Gattarelli Antonio.
94. Lalli Carlo.
95. Avignolo Guido.
96. Anelli Francesco.
97. Betti Mario.
98. Marra Vincenzo.
99. Morelli Cesarino.
100. Martini Oliviero.
101. Vanni Enzo.
102. Aratoli Bernardo.
103. Falcone Aldo.
104. Calvani Aldo.

105. Manca Albino.
106. Fortunato Vittorio.
107. Rota Elena.
108. Toscano Oreste.
109. Saglia Dario.
110. Manenti Ignazio.
111. Giuliani Guido.
112. Rasile Americo.
113. Lo Presti Francesco.
114. Pollicita Sebastiano.
115. Fortunato Giuseppe.
116. Caminito Salvatore.
117. Cammarata Pietro.
118. Bredice Michele.
119. Pistoja Carlo.
120. Nunnari Stellario.
121. Chiodarelli Secondo.
122. Barbazza Giovanni.
123. Altana Giuseppe.
124. Laino Serafino.
125. De Santis Antonio.
126. Adornato Enrico.
127. Pansolli Girolamo.
128. Pace Bartolomeo.
129. Brigante Alfredo.
130. Tardelli Ede.
131. Campo Domenico.
132. Florenzano Achille.
133. Calabrese Carmelo.
134. Esterini Paolo.
135. Cesareo Giuseppe.
136. Barra Gennaro.
137. Menna Luigi.
138. Oltolini Luigi.
139. Lorenzetti Domenico.
140. Michelini Michelino.
141. Barra Mario.
142. Colella Giulio.
143. Di Francesco Loreto.
144. Malorgio Salvatore.
145. Cimadamore Amalia in Mascolino.
146. Indiveri Anna Maria in Battisti.
147. Scripelliti Francesco.
148. Giordano Antonio.
149. Fonte Stelvio.
150. Corona Sisto.
151. Curella Angelo.
152. Grilli Ugo.
153. Rossato Leo Pio.
154. Penna Emilio.
155. Luchetti Cesare.
156. Scorcia Carlo.
157. D'Agostino Vincenzo.
158. Austini Luigia.
159. Nicosia Luigi.
160. Oriani Edoardo.
161. Olivier Augusto.
162. Fabrizi Guido.
163. Rinaldone Raoul.
164. Margiotta Salvatore.
165. Re Giovanni.
166. Lattanzio Giuseppe.
167. Tagliente Giorgio.
168. De Rose Francesco.
169. Cormagi Salvatore.
170. Picone Domenico.
171. Jannace Wladimiro.
172. Ciralli Armando.
173. Caferri Bianca.
174. Soave Bruno.
175. Traversa Emanuele.
176. Garofalo Camillo.
177. Janora Salvatore.
178. Fucci Annina.
179. Colonna Costantino, Marcia su Roma.
180. Pirro Giuseppe, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1. Sciuto Antonino.
2. Salari Giuseppe.
3. Cassisa Giuseppa.
4. Fiorentino Eleonora in Natalucci.
5. Siracusa Maria.
6. Transi Nerina.
7. Callea Angelo.
8. Guidone Ettore.
9. Spampinato Concetto.
10. Zannelli Giuseppe.
11. D'Agostino Emiddio.
12. Maccagnan Lucillo.
13. Bertagnoli Elsa.
14. Marzillo Maria.
15. Cavallito Giacomo.
16. Piazza Rolando.
17. Maselli Vincenzo.
18. Catania Raffaele.
19. Bagni Maria.
20. Battistoni Maria.
21. Mangialardi Antonio.
22. Randazzo Francesco.
23. Ciccarelli Bernardo.
24. Cozza Carmine.
25. Mazzi Alda.
26. Simonetti Gallo.
27. Modugno Dolores.
28. Rossi Lidia.
29. Sbriccoli Ines in Calenne
30. Federici Maria in Biagiotti.
31. Rossi Ophelia.
32. Baudinetto Maria.
33. De Nicola Maria.
34. Bossi Annita.
35. Modesti Diana.
36. Fornaro Romilda.
37. Gazzola Elisa.
38. Patrizio Maria.
39. Bosco Giuseppina.
40. Porrà Itala.
41. Isernia Amelia.
42. Salzano Adelaide.
43. Pace Concetta.
44. Leronni Vito.
45. Berlinghieri Giuseppe.
46. Perrino Raffaele.
47. Spinello Gelindo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(1492)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il risultato del concorso a posti di medico condotto in Comuni di questa Provincia bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1935;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È approvata la graduatoria del concorso formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1. Dott. Galdi Domenico . . . . punti 64.153
2. Dott. Vitale Giovanni . . . . » 57.467
3. Dott. De Vecchi Giovanni . . . . » 57.193
4. Dott. Papa Manlio . . . . » 56.966
5. Dott. Giordano Rosario . . . . » 53.740
6. Dott. Meccia Alfonso . . . . » 44.594
7. Dott. Schiavo Luigi . . . . » 41.414
8. Dott. Jannicelli Almerico . . . . . . » 41.276
9. Dott. Annarumma Gerardo . . . . . . » 39.823
10. Dott. Fiore Guido . . . . » 39.730
11. Dott. Mansi Bonaventura . . . . . . » 38.003

Salerno, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il prefetto: Manno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto, di data odierna, che approva la graduatoria del concorso a posti di medico condotto in Comuni di questa Provincia;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati al concorso a posti di medico condotto per la provincia di Salerno sono dichiarati vincitori ed a ciascuno di essi viene assegnata la sede a fianco indicata:

1) Dott. Galdi Domenico - Salerno, frazione Fratte;
2) Dott. Vitale Giovanni - Salerno, frazione Ogliara;
3) Dott. Giordano Rosario - Romagnano al Monte.

Salerno, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il prefetto: Manno.

(1500)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.